



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2019
(OR. en)

7218/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0048 (NLE)**

PECHE 97

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 98 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano e che abroga la decisione 9398/1/14 REV 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 98 final.

All.: COM(2019) 98 final



Bruxelles, 6.3.2019
COM(2019) 98 final

2019/0048 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano e che abroga la decisione 9398/1/14 REV**

1

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano

L'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (accordo IOTC), mira, mediante l'istituzione della IOTC, a promuovere la cooperazione al fine di garantire la conservazione e l'utilizzo ottimale degli stock e incoraggiare lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca relative a tali stock. L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 1996.

L'Unione è parte contraente dell'accordo IOTC, avendolo approvato con decisione 95/399/CE del Consiglio¹.

2.2. Commissione per il tonno dell'Oceano indiano

La IOTC è l'organo istituito dall'accordo cui incombe la gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione degli stock contemplati dall'accordo e ne promuove l'utilizzo ottimale.

In quanto membro della IOTC l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La IOTC adotta le decisioni per consenso, con la possibilità di una maggioranza dei tre quarti.

2.3. Decisioni della IOTC

La IOTC ha l'autorità di adottare misure di conservazione ed esecuzione - vincolanti per le parti contraenti - in relazione alle attività di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

In conformità all'articolo IX.4 dell'accordo, le misure entrano in vigore 120 giorni dopo la data in cui la IOTC ne ha dato comunicazione alle parti contraenti. Le parti contraenti che presentano un'obiezione a una misura entro 120 giorni dalla data di notifica non sono vincolate dalla stessa. Se più di un terzo delle parti contraenti presenta un'obiezione, le altre parti contraenti non sono tenute ad attuare la misura in questione.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda la IOTC, tale metodologia è stata attuata con decisione 9398/1/14 REV 1² del Consiglio, dell'8 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della

¹ Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

IOTC per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della IOTC. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 9398/1/14 REV 1 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della IOTC per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 9398/1/14 REV 1.

La decisione 9398/1/14 REV 1 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP⁴. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁵, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁶ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁷.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"⁸.

² Decisione 9398/1/14 REV 1 del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano.

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁵ COM(2018) 28 final del 16.1.2018.

⁶ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁷ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La IOTC è un organo istituito da un accordo, l'accordo IOTC.

Gli atti che la IOTC è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo IX dell'accordo IOTC e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁹;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁰; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹¹.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo IOTC.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 9398/1/14 REV 1, relativa al periodo 2014-2018.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

⁹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹⁰ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹¹ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano e che abroga la decisione 9398/1/14 REV

1

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 95/399/CE¹² del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (accordo IOTC) che ha istituito la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).
- (2) La IOTC è l'organismo istituito dall'accordo IOTC responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo IOTC. La IOTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione degli stock contemplati dall'accordo IOTC e promuoverne l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

¹² Decisione del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

¹³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹⁴ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione¹⁵, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*¹⁶ fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della IOTC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁷; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁸; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC è stabilita dalla decisione 9398/1/14 REV 1 del Consiglio²⁰. È opportuno abrogare la decisione 9398/1/14 REV 1 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IOTC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

¹⁴ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁵ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

¹⁶ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

²⁰ Decisione 9398/1/14 REV 1 del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è illustrata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della IOTC avviene in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della IOTC nel 2024.

Articolo 4

La decisione 9398/1/14 REV 1 dell'8 maggio 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*